



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Concorso pubblico

Sommario:	Conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario. Non integrano un concorso in senso proprio. Giurisdizione del G.O.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 352/2020 del 10.11.2020 (aff. n. 368/2019)
Massima:	<p>In base alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, anche perché si articola secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario operata dal direttore generale della Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2017, n. 4227; 9 maggio 2016, n. 9281).</p> <p>Il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario rimane sottratto all'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ed affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario, coerentemente con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, la quale si impernia sul principio secondo cui gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati (Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6075).</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci